

Bologna, lì 26 febbraio 2020

Spett.le Regione Emilia Romagna

Alla c.a Ill.mo Signor

Presidente della Regione Emilia Romagna

Dott. Stefano Bonaccini

segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it

Alla c.a Gent.mo Dott. Davide Baruffi

Sottosegretario alla Presidenza

segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it

Alla c.a Gent.mo Dott. Francesco Raphael Fieri

Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

DGREII@regione.emilia-romagna.it

Alla c.a Gent.mo Dott. Cristiano Annovi

Responsabile Servizio Sviluppo R.U, Organizzazione, Comunicazione Servizio

svilorg@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Procedura selettiva per la selezione posizione Organizzativa AUTORIZZAZIONI SISMICHE E INTERVENTI STRUTTURALI – SEDE DI RIMINI

Gentilissimi,

in qualità di Coordinatore della Consulta della Federazione Regionale Ordini Ingegneri della Emilia Romagna, in riferimento all'oggetto, sono ad esporre quanto segue.

PREMESSO

- che con determina PG/2020/30107 la Regione Emilia Romagna ha avviato una procedura per la selezione ed il conferimento di incarico a tempo determinato per la Posizione Organizzativa (PO) Q0001168 inerente Autorizzazioni sismiche e interventi strutturali – sede di Rimini;

pag. 1

- che la PO indicata è stata attivata con la finalità di *"Presidiare le procedure amministrative e tecniche dell'assetto sismico" presso l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Romagna;*
- che la PO da coprire prevede attività di *"coordinamento tecnico-organizzativo delle procedure di rilascio di autorizzazioni sismiche e delle procedure di controllo per i progetti soggetti a deposito; valutazione tecnica e controllo delle costruzioni in zona sismica e attività di istruttoria tecnica e vigilanza riguardanti interventi in zone dichiarate sismiche; supporto per la programmazione di interventi di riparazione con miglioramento sismico riguardante edifici pubblici e privati danneggiati da eventi sismici"*, attività che prevedono spiccate competenze di natura strutturale e sismica, e complessità crescente a seconda della tipologia edilizia e dei materiali impiegati in tutti i tipi di costruzioni, esistenti ed in progetto;
- che la PO da coprire prevede attività di *"supporto alle relazioni con altre istituzioni ed enti per gli aspetti attinenti gli interventi sul territorio ed il rischio sismico, predisposizione di autorizzazioni sismiche sui progetti e redazione di pareri sismici sui progetti e/o le costruzioni,- pareri sulle violazioni alle norme tecniche sismiche, pareri sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, richieste dagli interessati"*, con un grado di complessità molto elevato che prevede non solo un'approfondita conoscenza della normativa sismica e della sua applicazione ma anche del chiarimento della medesima, da fornire a terzi come ufficiale interpretazione data dagli enti preposti al controllo;
- che la PO da coprire prevede attività di *"collaborazione con Servizi della Regione e l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la progettazione e direzione lavori di indagini, rilevazioni, prospezioni finalizzate al presidio del territorio, di progettazione, direzione lavori e monitoraggio tecnico di interventi nel settore della difesa del suolo e di consolidamento degli abitati"*, attività che prevedono competenze evidenti di protezione idraulica del suolo e difesa idrogeologica;
- che in considerazione di quanto sopra, il principale criterio di valutazione dei candidati di cui l'ente deve tener conto ai sensi della disciplina regionale vigente, dovrebbe certamente essere quello delle competenze tecnico-professionali;
- che a fronte di tutte le attività anzidette, previste dalla PO da coprire e dalla normativa d'ambito, la procedura non richiede nessun titolo, sia esso diploma di laurea, specializzazione post laurea, abilitazione o iscrizione ad Albo professionale;
- che ad esempio In tema di opere idrauliche, la competenza per la direzione lavori è esclusiva degli Ingegneri ai sensi dell'art. 51 e 52 R.D. 23/10/1925 n. 2537, principio confermato peraltro da consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda circ. C.N.I. 243/XVIII Sess. del 01/07/2013);
- che la competenza tecnica in materia di autorizzazioni sismiche, di controllo sulle costruzioni e sugli interventi in zone sismiche, in applicazione al principio generale di cui all'art. 1 L. 241/1990, non può che essere riconosciuta ad un tecnico dotato della necessaria ed adeguata competenza tecnica e professionale;

- che, a tale riguardo, l'art. 93 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 prevede che: *"Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio il nome e la residenza del progettista del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori..."*;
- che, tuttavia, l'art. 2, L. n.1086 del 05/11/1971, prevede che: *"La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato"*;
- che il Consiglio di Stato (sentenza n. 883, emessa in data 23 febbraio 2015) esaminando la disciplina normativa attualmente vigente, ha confermato l'esclusività della competenza di Ingegneri ed Architetti nella realizzazione delle opere in cemento armato con la sola eccezione di quelle di cui al richiamato l'art. 16 R.D. 11/02/1929 n. 274 lett. I);
- che, in considerazione di quanto esposto, l'unica figura professionale dotata della necessaria competenza tecnica a ricoprire il ruolo di cui alla menzionata procedura selettiva, è costituita dall'Ingegnere che ha conseguito la laurea secondo il vecchio ordinamento (DM 39/1998 - DM 22/2005) o la laurea magistrale secondo il Nuovo Ordinamento (DM 270/2004) nelle materie oggetto dell'attività professionale della posizione;

Tutto ciò premesso

SI RICHIEDE

che l'Amministrazione in indirizzo proceda alla rettifica d'ufficio della menzionata procedura ai sensi dell'art. 21-nonies I comma L. 241/1990, e che, conseguentemente, provveda assumendo i provvedimenti o le iniziative necessari, onde impedire l'esecuzione di ogni altro atto o fatto ad essa connessi .

Si precisa che la presente iniziativa viene assunta dalla scrivente Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna in quanto, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 giugno 1923 n. 1035, gli Ordini territoriali degli Ingegneri devono vigilare sulla tutela dell'esercizio professionale, e la conservazione del decoro della professione.

La nomina di un responsabile che non abbia competenze specifiche nelle materie tecniche svolte dalla struttura infatti costituisce chiaro pregiudizio all'espletamento degli incarichi di gestione tecnica proprio in quanto il responsabile della unità è chiamato a coordinare e supervisionare le attività della struttura e dei procedimenti amministrativi.

Laddove la competenza tecnica specifica sia limitata e non gli consenta di svolgere funzioni di verifica e vigilanza dell'operato dei tecnici della struttura, eventualmente assumendone i poteri in sostituzione, il responsabile della struttura sismica non sarà in grado di espletare l'incarico richiestogli, non potrà formulare proposte e pareri ai direttori per migliorare le procedure, non coglierà vizi e difetti nelle attività di controllo nei procedimenti né potrà interfacciarsi con i tecnici che portano problematiche peculiari che la struttura deve essere in grado di comprendere.

Stante l'importanza anche istituzionale della posizione da coprire, ancor di più appare non condivisibile la scelta dell'Amministrazione, che per la posizione non ha richiesto alcun titolo specifico, anche laddove l'ordinamento indica chiaramente quali competenze risultano specifiche per le mansioni individuate dalla posizione, come illustrato sopra.

Senza un'efficace attività di supervisione e controllo delle procedure svolta dalla struttura, i professionisti dal loro campo incontreranno difficoltà e non saranno pienamente in grado di espletare il proprio lavoro nelle specificità delle pratiche consegnate e nel rispetto delle normative in modo efficace, andranno incontro a problematiche irrisolte e ad un rapporto difficoltoso e iterativo con la struttura e offriranno alla collettività servizi più approssimativi e meno rispondenti alle esigenze e aspettative della struttura medesima.

Saranno purtroppo così messe in dubbio contemporaneamente sia la professionalità dei tecnici nei confronti della collettività, sia il reale valore aggiunto creato da un controllo efficace svolto dalla struttura e la reale utilità della medesima.

In attesa di riscontro e confidando in un positivo accoglimento, colgo l'occasione per ringraziarvi anticipatamente e per porgere

Distinti saluti

Ing. Gabriele Giacobazzi
Coordinatore Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna

